

Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 12/08/2010.

**OGGETTO: approvazione modifiche alla convenzione tra i Comuni di Amblar, Cavareno, Don, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone, Ruffrè – Mendola e Sarnonico per la disciplina della raccolta dei funghi nell'ambito territoriale dell'Alta Valle di Non per il periodo 2006-2010.**

Con deliberazioni consiliari n. 41 di data 20 luglio 2005 e n. 27 di data 29 giugno 2006 il Comune di Ruffrè - Mendola ha ritenuto utile gestire in forma associata con i Comuni di Cavareno, Don, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone, Amblar e Sarnonico il servizio di raccolta funghi, individuando quale Comune capofila il Comune di Sarnonico.

A tal fine i suddetti Comuni hanno approvato e stipulato una convenzione volta a regolare la raccolta funghi per il periodo 2006 – 2010, modificata ed approvata da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 di data 27 giugno 2007.

In data 03.05.2010 è pervenuta presso gli uffici comunali del Comune di Sarnonico (prot. n. 1626) la richiesta da parte del Comune di Dambel di aderire a tale convenzione a fronte di una difficoltà nei controlli e di un disagio nella raccolta dei funghi nelle aree boscate di proprietà del Comune di Dambel confinanti con quelle dei Comuni convenzionati.

In sede di conferenza dei Sindaci tenutasi in data 21.06.2010 come disposto dall'art. 4 della convenzione è stata accolta la suddetta richiesta del Comune di Dambel e pertanto appare necessario modificare gli artt. 2 (“Soggetti della convenzione”) e 11 comma 2 (“Imposta di bollo”) della convenzione includendovi anche quest'ultimo Comune.

Per quanto riguarda invece la disciplina concernente la raccolta funghi va sottolineato come la normativa di riferimento sia, ad oggi, da rinvenirsi nella legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 nonché nel relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23 – 25/Leg. “Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)”.

Pertanto, ai sensi dell'art. 115 comma 2 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 e dell'art. 24 comma 2 del regolamento di attuazione, la legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 risulta abrogata.

Si ritiene quindi di provvedere a modificare la convenzione aggiornando i seguenti riferimenti normativi ed in particolare:

- di modificare l'art. 1 comma 1 sostituendo “*in conformità alla L.P. 6 agosto 1991, n. 16 e ss.mm., del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 11.07.1997, n. 8-52/Leg. e del D.P.G.P. 26.07.2002 n. 1806*” con “*in conformità alla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23 – 25/Leg.*”;
- di modificare l'art. 1 comma 2 sostituendo “*in base al comma 4 dell'art. 3 della legge 16*” con “*in base all'art. 28 comma 7 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e ss.mm.*”;
- di modificare l'art. 4 comma 3 sostituendo “*ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 e ss.mm.*” con “*ai sensi dell'art. 17 comma 3 del regolamento di attuazione della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11*”;

- di modificare l'art. 4 comma 4 sostituendo *“nei casi previsti dall'art. 5 della L.P. 6 agosto 1991, n. 16 e ss.mm”* con *“nei casi previsti dall'art. 18 del regolamento di attuazione della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11”*;
- di modificare l'art. 5 sostituendo *“dalla L.P. 6 agosto 1991, n. 16 e ss.mm., del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 11.07.1997, n. 8-52/Leg. e del D.P.G.P. 26.07.2002 n. 1806”* con *“dalla legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23 – 25/Leg.”*;
- di modificare l'art. 7 sostituendo *“ai sensi dell'art. 3 della L.P. 6 agosto 1991, n. 16 e ss.mm. ”* con *“ai sensi dell'art. 13 del regolamento di attuazione della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11”*;
- di modificare l'art. 8 comma 7 sostituendo *“dall'art. 3 della legge”* con *“dall'art. 12 del regolamento di attuazione”*;
- di modificare l'art. 10 sostituendo *“ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 e ss.mm”* con *“ai sensi dell'art. 17 comma 3 del regolamento di attuazione della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11”*;

Ai sensi dell'art. 28 comma 2 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 è inoltre previsto che *“... L'ammontare della somma è definito dal comune, nei modi previsti dal regolamento, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta provinciale”*.

Pertanto, d'ora in avanti, sarà compito dei Comuni aderenti, in sede di Conferenza dei Sindaci, determinare, nei rispetto dei criteri definiti e all'interno delle fasce di importo fissate dalla Giunta provinciale, la somma da applicare sul territorio di loro competenza.

Si ritiene quindi di modificare la convenzione in oggetto introducendo, all'interno dell'art. 4 comma 2 tra i compiti spettanti alla Conferenza dei comuni aderenti, quello di determinare le somme da versare, nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta provinciale. Di conseguenza è necessario modificare altresì l'art. 8 comma 7 della convenzione sostituendo *“vengono determinati dalla Giunta Provinciale ai sensi del comma 2 del citato art. 3 della legge”* con *“vengono determinati dalla Conferenza dei Sindaci sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale di Trento ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di attuazione”*.

Tutto ciò premesso,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

sentito quanto esposto;

sentito quanto deciso in sede di conferenza dei Sindaci di data 21 giugno 2010;

condivisa l'opportunità di modificare gli artt. 2 e 11 comma 2 della convenzione tra i Comuni di Amblar, Cavareno, Don, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone, Ruffrè – Mendola e Sarnonico per la disciplina della raccolta dei funghi nell'ambito territoriale dell'Alta Valle di Non per il periodo 2006-2010, al fine di accogliere la richiesta di adesione del Comune di Dambel alla convenzione stessa;

preso atto dell'abrogazione della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 e condivisa la necessità di aggiornare tutti i riferimenti normativi contenuti nella convenzione alla luce della nuova legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e del relativo regolamento di attuazione;

ritenuto altresì opportuno modificare l'art. 4 comma 2 della convenzione “*Conferenza dei Comuni aderenti*” nonché l'art. 8 comma 7 “*Denuncia e pagamento delle somme dovute per la raccolta dei funghi*” introducendo tra i compiti della conferenza stessa quello di determinare le somme da versare, nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta provinciale;

vista la legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23 – 25/Leg;

vista la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 26 comma 3 lett. e) del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Segretario comunale, e contabile, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario così come richiesto dall'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D. P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.;

preso atto dell'ormai prossimo inizio della stagione della raccolta funghi si ritiene di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.;

con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 11 su n. consiglieri presenti e votanti,

#### DELIBERA

1. di modificare, per quanto sopra esposto, gli artt. 2 e 11 comma 2 della convenzione includendo tra i soggetti anche il Comune di Dambel;
2. di modificare, come specificato dettagliatamente in premessa, al fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti, l'art. 1, l'art 4 commi 3 e 4, l'art. 5, l'art. 7, l'art. 8 comma 7 e l'art. 10 comma 1;
3. di modificare altresì l'art. 4 comma 2 e l'art. 8 comma 7 introducendo il nuovo compito della conferenza dei Sindaci di determinare le somme da versare, nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta provinciale;
4. di approvare, in conseguenza delle modifiche disposte, il nuovo schema di convenzione composto da n. 13 articoli nel testo allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
5. di autorizzare il Sindaco *pro tempore* alla stipula della convenzione ed ogni atto utile al buon fine della stessa;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli di n. 11 su n. consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

\*\*\* \*\* \* \*\* \*\*\*

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lettera b) della legge 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.